



ANGRI



CORBARA



SANT'EGIDIO DEL
MONTE ALBINO



SCAFATI

AMBITO TERRITORIALE S01_2

COMUNE CAPOFILA SCAFATI

Regolamento sui criteri e le modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento determina la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito territoriale S01_2 - tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007, nonché di quelle contenute nel Regolamento Regionale Attuativo n. 04/2014 e nel Secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2016/2018.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il Regolamento si ispira ai principi costituzionali di rispetto dei diritti inviolabili della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione.

Si ispira ai principi della Legge Quadro n° 328 dell'8 novembre 2000 e dalla Legge Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 e successive modifiche, per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società. In esse viene ribadito il concorso alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo e la cura dell'individuo.

Inoltre il Regolamento opera nel rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza e secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e L.241/90 sulla trasparenza e efficacia degli atti amministrativi.

ART. 3 - AMBITO D'APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del presente Regolamento è diretto ai cittadini e ai nuclei familiari che accedono alle prestazioni, agli interventi e ai servizi socio-assistenziali, di qualsiasi età, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale S01_2.

In particolare hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- a. i cittadini residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale sociale S01_2, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- b. i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni suddetti bisognosi di interventi d'urgenza e/o di primo soccorso
- c. i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti.
- d. donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- e. richiedenti asilo e rifugiati politici;
- f. persone Rom.

L'accesso alle prestazioni è previsto attraverso domanda, individuale, di un componente del nucleo familiare, di un tutore o dell'amministratore di sostegno, ed è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta.

ART. 4 - CRITERIO DI ACCESSO E PRIORITÀ

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è il "bisogno". La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento, è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto, o in condizioni di maggiore fragilità. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi ed in particolare:

- soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito,
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico,
- soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà.

ART. 5 - AREE D'INTERVENTO DEI SERVIZI

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari. Essi si inscrivono in Piani Assistenziali Individualizzati attraverso cui predisporre il percorso socio-assistenziale da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi e risorse presenti disponibili nei limiti degli stanziamenti previsti dai bilanci dei Comuni dell'Ambito.

Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, erogabili sotto forma di beni e servizi, definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01_2, gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono destinati alle aree di intervento previste dalla Legge 11/07 e ai macro livelli strategici indicati nel PSR 2016/2018.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Concorrono a determinare lo stato di bisogno i seguenti elementi:

- a. il carico familiare;
- b. la situazione sociale, considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno, quali: la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, le dipendenze, il maltrattamento, l'abbandono;
- c. il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi e croniche e le relative spese;
- d. le risorse proprie, o derivanti a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti;
- e. la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- f. la situazione reddituale dei tenuti agli alimenti;
- g. il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:

- il carico familiare;
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, ecc.
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e l'eventuale ricaduta delle relative spese nella economia della famiglia;
- le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti);
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

ART. 8 - PRESIDIDI ACCESSO AI SERVIZI

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale S01_2, qualora organizzativamente, logisticamente ed economicamente plausibile, organizza in ogni Comune presidi di accesso e prima accoglienza dei cittadini utenti,

sotto forma di Segretariato Sociale, al fine di garantire ai cittadini utenti una prima accoglienza, la presa in carico dei bisogni e l'accesso ai servizi della non autosufficienza e delle prestazioni socio assistenziali.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AI SERVIZI E PRESTAZIONI

L'Ambito, mediante le proprie strutture, con particolare riferimento al Segretariato Sociale, al momento della domanda di accesso ai servizi socio assistenziali provvede ad informare l'utente sulla documentazione necessaria ed alla relativa acquisizione, così come previsto negli articoli successivi riferiti ai singoli servizi e prestazioni.

Tutta la documentazione tende ad accertare:

- la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente e del nucleo convivente (familiari e non), aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge non convivente e dei parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori), aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- le eventuali spese sostenute per fronteggiare la situazione di bisogno sociale;
- le prestazioni sociali agevolate eventualmente erogate da altri soggetti pubblici, e/o interventi di sostegno erogati da soggetti appartenenti al privato sociale;
- documentazione sanitaria, attestante l'eventuale situazione d'invalidità parziale o totale, e/o di bisogno sanitario;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni e l'effettivo stato di bisogno del richiedente.

La predetta documentazione, in ogni caso, va acquisita dall'Ufficio di Piano con le modalità di cui alle vigenti leggi in materia.

ART. 10 - DECISIONE E REVISIONE

Per quanto riguarda gli interventi e le prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, l'assistente sociale o altra figura sociale professionale è il soggetto competente alla lettura, alla valutazione del bisogno ed alla formalizzazione del piano assistenziale.

Esso opera in conformità del presente regolamento e degli altri regolamenti di cui si dota l'Ambito S01_2, nonché delle norme regionali e nazionali vigenti in materia.

Nel caso di accoglimento della domanda, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano darà formale comunicazione al richiedente, con l'indicazione dell'inizio dell'intervento, l'ammontare e la durata dello stesso, nonché l'eventuale compartecipazione al costo del servizio.

Nel caso di non accoglimento della domanda, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano darà apposita comunicazione formale di diniego.

Nel caso di prestazioni non immediatamente erogabili, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano comunicherà l'accoglimento della domanda e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata al momento che si verificherà la disponibilità finanziaria e/o operativa.

Il richiedente, o suo familiare, può presentare formale istanza di revisione al provvedimento adottato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il Coordinatore, fatte le opportune verifiche presso gli uffici competenti, darà comunicazione dell'esito all'interessato, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Coordinatore può individuare un delegato nel responsabile dei servizi sociali del Comune di residenza dell'utente.

ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PRESTAZIONI

La prestazione può essere revocata modificata o sospesa per i seguenti motivi:

- a. non adempimento da parte dell'interessato, degli impegni assunti nel progetto di assistenza personalizzato;
- b. in caso di modifica delle condizioni socio economiche (che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente), o in caso di decesso dell'interessato medesimo;
- c. in caso di inadempienza al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica del richiedente (ISEE) è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, calcolati in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 159/2014.

ART. 13 - PRINCIPI DI COMPARTECIPAZIONE

La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e delle strutture semiresidenziali deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- condivisione della responsabilità per gli oneri del PAI estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui al DPCM. 159/13.

ART.14 - DETERMINAZIONE DEI VALORI MINIMI E MASSIMI

Le soglie ISEE minime e massime applicate dal presente regolamento sono determinate dall'ammontare del trattamento della pensione INPS rinnovata annualmente e calcolata nel seguente modo: soglia minima pari al 160% dell'ammontare del trattamento minimo INPS e soglia massima pari a 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo INPS.

Il Coordinamento Istituzionale autorizza il Coordinatore dell'Ufficio di Piano a modificare con atto monocratico qualunque variazione successiva dettata da specifiche normative regionali.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate, ai sensi del DPCM. 159/2013.

Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea, a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio assistenziali si osservano i seguenti criteri:

- a. è esentato dalla compartecipazione il cittadino che abbia una situazione economica, valutata sotto la soglia di ISEE minimo pari al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, da aggiornarsi ogni anno;
- b. È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione previsto dal Coordinamento Istituzionale, il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato negli articoli precedenti, al di sopra la soglia ISEE, fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, soglia rivalutabile annualmente e dovrà corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal Coordinamento Istituzionale;
- c. Il soggetto richiedente la prestazione che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima, di cui ai punti precedenti a) e b), è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata a livello di Ambito Territoriale e calcolata sulla base della seguente formula:

$$\text{Compartecipazione} = \frac{\text{ISEE dell'utente} - \text{ISEE minimo}}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo}} \times \text{Costo del servizio}$$

dove:

ISEE dell'utente rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio;

ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell'indicatore della situazione economica sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell'utente va sostituito l'ISE.

Il Coordinamento Istituzionale autorizza il coordinatore dell'Ufficio di Piano a modificare con atto monocratico qualunque variazione successiva dettata da specifiche normative regionali, previa informazione al Tavolo Istituzionale.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI

Il Coordinamento Istituzionale determina periodicamente la quota di compartecipazione a carico degli utenti sul costo unitario dei servizi da applicarsi nell'intero Ambito Territoriale.

L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento dell'ammontare dei propri redditi (anche i redditi esenti ai fini fiscali), fatta salva la quota corrispondente all'importo della pensione di invalidità del reddito complessivo per bisogni personali.

I parenti obbligati al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della retta in relazione alla valutazione delle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal DPCM. 159/13.

La quota di retta non coperta dalla persona inserita nella struttura e dai soggetti tenuti al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti viene erogata dal Comune.

L'intervento comunale, qualora la persona inserita nella struttura abbia risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili e redditi di altra natura, sarà condizionato alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.

In tali casi, l'ammissione alla struttura sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare il Comune degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione degli emolumenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni assunti, il Comune si attiverà per il recupero del credito mediante procedure coattive.

ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli importi relativi alla compartecipazione dovuti dagli utenti verranno calcolati trimestralmente a seguito del Piano assistenziale individuale (PAI) e delle fatture presentate. Il pagamento avverrà mensilmente mediante bollettino postale a favore del Comune di Scafati Capofila.

In caso di inottemperanza del pagamento delle quote, l'utente sarà invitato ad adempiere agli obblighi di liquidazione dell'importo dovuto entro quindici giorni dalla ricezione della lettera di sollecito; il mancato pagamento comporterà la sospensione del servizio e sarà dato mandato all'Ufficio Legale per l'adozione dei provvedimenti relativi al recupero delle quote dovute e non versate.

ART. 19 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante:

- il servizio di orientamento ed informazione alla persona;
- la consulenza psico-sociale;

- l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti comuni;
- l'organizzazione di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed inserimenti lavorativi per portatori di handicap, sostegni educativi, ecc.;
- attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile amministrativa e penale.

ART. 20 - CONTROLLI E VERIFICHE

Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento il Servizio Sociale Professionale si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art.496 del Codice Penale.

ART. 21 - INFORMAZIONI ALLA PERSONA

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti. Inoltre vanno informati ai sensi del D.Lgs 196/2003 delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, della natura obbligatoria del loro conferimento e del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.

Gli utenti devono essere, altresì, informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento i benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito. I riferimenti ai parametri reddituali ISEE e alle franchigie contenuti nel presente regolamento potranno essere aggiornati dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

ART. 23 - UFFICIO DI TUTELA DEGLI UTENTI – CUSTOMER CARE

L'Ambito S01_2, in conformità alla L.R. Campania n.11/2007 e ss.mm.ii. ed agli indirizzi di cui al Piano Sociale Regionale 2016/2018 si dota dell'Ufficio di Tutela degli Utenti.

Tale struttura ha il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto da parte degli erogatori delle prestazioni sociali e sociosanitarie, della carta dei servizi, dei regolamenti di ambito e della normativa regionale e nazionale in materia cui l'Ambito deve attenersi.

L'Ufficio di Tutela può assumere ulteriori funzioni a tutela del cittadino utente affinché i suoi diritti e la sua personalità possano pienamente esplicarsi.

L'Ufficio di tutela è retto da un Responsabile avente formazione, competenza ed esperienza giuridica, il quale, in mancanza di sufficiente dotazione del medesimo Ufficio, assume anche il ruolo di "Customer care".

Con apposito regolamento l'Ambito Sociale Territoriale S01_2 ne individua e disciplina le funzioni, la composizione ed il funzionamento.

ART. 24 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'Albo Pretorio del Comune Capofila ai sensi del Dlgs. 97/2016.